

Sent. n. 248 del 30 giugno 2009 (dep. il 18 giugno 2009) della Comm. trib. prov. di Pescara, Sez. I - Pres. Grilli, Rel. Di Nisio

- Responsabile del procedimento - Omessa menzione - Art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 36, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248

Residente in Pescara, rappresentato e difeso, giusta procura a margine, dal dott., domiciliatario, con ricorso spedito il 15.7.2008 a Equitalia Pragma S.p.A. e depositato il 16.7.2008, impugnava la "iscrizione ipotecaria legale immobiliare – Rep. n.....notificato il 16.5.2008" operata dal detto Agente della Riscossione, a tutela di crediti di tributi iscritti a ruolo di complessivi E 215.353,28, per la complessiva somma di E 430.706,56.

Il ricorrente, premesso di essere stato già assoggettato per lo stesso debito a pignoramento di credito presso terzi il 26.2.2008 e di avere inviato in data 11.3.2008 istanza di rateazione ex art. 19 Dpr 602/73", formulava una serie di rilievi riguardo all'iscrizione ipotecaria impugnata, chiedendone, previa sospensione dell'esecuzione, la cancellazione, spese vinte.

L'Equitalia Pragma S.p.A. si costituiva in giudizio il 30.9.2008, confutando i rilievi del ricorso, chiedendone la reiezione con vittoria di spese, opponendosi anche alla concessione della invocata sospensione.

Lo stesso Agente della Riscossione in data 14.1.2009 accoglieva "l'istanza di rateazione", ripartendo il pagamento "in n. 72 rate mensili a decorrere dal 20/02/2009".

All'udienza dei 12.2.2009 la domanda di sospensione era accolta.

All'odierna udienza, tenuta in forma pubblica a richiesta del ricorrente, i difensori delle parti illustrano le rispettive tesi già esposte per iscritto.

Motivi della decisione

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, ritiene il ricorso in rassegna fondato e da accogliere come appresso. Innanzi tutto non ha pregio il rilievo che l'iscrizione ipotecaria è stata "eseguita per il doppio dell'ammontare della cartella", dappoiché, come osservato dalla resistente Equitalia Pragma, "il pignoramento presso terzi (era) stato notificato al debitore in data 26 febbraio 2008.. quindi solo pochi giorni prima", talché "al momento in cui l'iscrizione era stata richiesta...il carico complessivo iscritto a ruolo era, appunto, di euro 215.353,28".

Ugualmente non può trovare ingresso il rilievo critico circa la "pluralità di procedimenti per lo stesso credito", consentita, invece dall'art. 483 c.p.c., come controdedotto dall'Agente della Riscossione.

Coglie nel segno, invece, il rilievo che "l'atto è privo dell'indicazione del responsabile del procedimento". Difatti, come sostenuto dal ricorrente, la limitazione temporale della nullità a partire dal 1° giugno 2008 (ex art. 36, comma 4-ter introdotto dal D.L. n. 248/07, convertito, con

modificazioni, dalla L. n. 31/08) riguarda le sole cartelle di pagamento (c.d. "mute" ossia senza l'indicazione del responsabile del procedimento d'iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica della cartella), non pure altri atti dell'Agente della riscossione.

Nella specie l'atto impugnato, pertinente alla "iscrizione ipotecaria legale su immobili", che non è una "mera comunicazione", come minimizza l'Equitalia Pragma (essendo suscettivo di arrecare un notevole danno per il vincolo alla libera disponibilità dei beni del contribuente, talché contiene in calce l'avvertenza che avverso di essa è proponibile ricorso), non reca neppure la firma a stampa del rappresentante della stessa Equitalia.

Ha consistenza anche l'ulteriore rilievo che l'istanza (di dilazione: NOR) blocca le procedure esecutive" e provoca la revoca delle misure cautelari già adottate", tenuto conto pure del "pagamento (mediante pignoramento sul c/c) di circa 15 mila euro".

La stessa Equitalia, come evidenziato dal ricorrente, con propria nota del 3.3.2008 aveva stabilito che a seguito della presentazione della richiesta di dilazione sarebbero state sospese le azioni di recupero coattivo, sia esecutive sia cautelari.

Al riguardo risulta, per *tabulas*, da un lato che la domanda di rateazione, compilata dal ricorrente il 10.3.2008, pervenne in data 14.3.2008 alla destinataria Equitalia Pragma e non, come da quest'ultima asserito, "in data 20 marzo 2008", dall'altro che la richiesta di iscrizione ipotecaria Rep. n. 465 reca la data 12.3.2008, ma fu presentata all'Ufficio del Territorio di Pescara in data 20.3.2008, posteriore a quella di arrivo dell'istanza di rateazione.

Non consta, peraltro, che la rateazione accordata a decorrere dai 20.2.2009 sia venuta medio tempore a decadere per omesso pagamento. La novità del caso induce a disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e compensa le spese.